

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE UNIONI CIVILI
approvato con Delibera C.C. n. 104 del 16.12.2014

Articolo 1
Istituzione e finalità

1. E' istituito presso il Comune di Lucca il Registro amministrativo delle unioni civili.
2. Il Comune, in attuazione dei principi di tutela e di uguaglianza dettati dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, garantisce e riconosce alle persone i diritti civili e sociali senza discriminazione di sorta nei confronti di coloro che affidano i propri progetti di vita a forme di convivenza, diverse dalla famiglia tradizionale, come le unioni civili, ne tutela la piena dignità e ne promuove il rispetto.
3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari nel rispetto delle leggi sono :
 - casa
 - sanità e servizi sociali
 - giovani, genitori, anziani
 - sport e tempo libero
 - formazione, scuola e servizi educativi
 - diritti e partecipazione
 - trasporto pubblico
 - servizi cimiteriali.
4. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in particolare in ambito sociale, culturale ed economico.
5. Ai fini del presente regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni che, indipendentemente dal genere e dall'orientamento sessuale, non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) e che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.
6. Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri, iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Lucca, che costituiscono famiglia anagrafica ai sensi della legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989.
7. All'interno del Comune chi si iscrive al Registro è equiparato al parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto ai fini della possibilità di assistenza.

Articolo 2
Doveri

1. Le parti si impegnano al reciproco rispetto e alla mutua assistenza.

Articolo 3
Trattamento dei dati personali e sensibili

1. Il trattamento dei dati contenuti nel Registro amministrativo delle unioni civili viene effettuato nel rispetto del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente

agli/alle interessati/e e agli organi della Pubblica amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

Articolo 4 **Iscrizione nel Registro**

- 1.** L'Iscrizione nel Registro può essere richiesta da due persone che:
 - a) non siano vincolate fra loro da matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela.
 - b) siano residenti anagraficamente nel Comune di Lucca da almeno un anno.
 - c) coabitino anagraficamente da almeno 6 mesi per motivi affettivi e/o per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale.
- 2.** Per le iscrizioni nel Registro è necessario che entrambe le persone richiedenti:
 - a) si presentino personalmente presso l'Ufficio comunale competente;
 - b) siano munite di documento di riconoscimento in corso di validità;
 - c) sottoscrivano la domanda di iscrizione nel Registro amministrativo delle unioni civili e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alle condizioni personali previste da questo Regolamento, secondo la modulistica che sarà predisposta dal Dirigente comunale competente.
- 3.** All'atto della registrazione è rilasciato un Attestato di avvenuta registrazione per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizione dell'Amministrazione comunale.
- 4.** L'iscrizione nel Registro non può essere chiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

Articolo 5 **Cancellazione dal Registro**

- 1.** Il venir meno della situazione di coabitazione e/o di residenza nel comune di Lucca determina la cancellazione d'ufficio dal Registro.
- 2.** Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione dal Registro avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Tuttavia la famiglia anagrafica una volta costituita cessa solo al cessare della coabitazione delle parti.
- 3.** Nel caso non vi sia richiesta congiunta l'Ufficio comunale invia una comunicazione all'altro componente ai sensi della Legge 07/08/1990. n. 241 s.m.i.
- 4.** L'unione civile in ogni caso cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il comune, nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali continua a godere la parte superstite.
- 5.** L'unione civile cessa, altresì, per il venir meno dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 1, e per effetto della dichiarazione di riconciliazione dei coniugi

separati.

Articolo 6 Controllo dei dati

L'ufficio competente può verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate sia in fase di richiesta di iscrizione sia in fase di richiesta di cancellazione.

Articolo 7 Effetti dell'istituzione del Registro e norme transitorie

1. La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa ai fini di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
2. Essa, pertanto, non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico riservata allo Stato così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica amministrazione.
3. Con successivo provvedimento della G.M da assumersi entro 60 gg. dalla esecutività del presente regolamento sarà provveduto all'individuazione dell'Ufficio competente, del luogo e modalità della eventuale cerimonia, delle tariffe d'uso della sala, dell'organizzazione del Registro